



Agosto 2019

Promemoria

Aiuti finanziari a premi di assicurazione legati al prestito di opere per mostre temporanee

Breve descrizione

L'Ufficio federale della cultura UFC può concedere aiuti finanziari a premi di assicurazione legati al prestito di opere per mostre temporanee di musei e collezioni di terzi in Svizzera (contributi a premi di assicurazione).

L'Ufficio federale della cultura UFC può sostenere con contributi a premi di assicurazione soltanto mostre significative di interesse nazionale.

I contributi ammontano al massimo al 50 per cento dei premi di assicurazione complessivi, ma al massimo a 150 000 franchi e al minimo a 20 000 franchi.

È possibile presentare richieste di contributi a premi di assicurazione per mostre che si terranno l'anno prossimo e/o l'anno seguente. Ciascuna richiesta può essere presentata una sola volta.

Quali istituzioni non possono essere sostenute dall'UFC con contributi a premi di assicurazione?

L'UFC non può sostenere con contributi le istituzioni

- la cui mostra è esclusivamente d'importanza locale o regionale;
- la cui mostra non contiene opere d'arte d'importanza storica e/o artistica;
- che sono già state sostenute l'anno precedente con un contributo a premi di assicurazione;
- che sono sostenute con un contributo d'esercizio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a dell'Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS 442.121.1; regime di promozione); oppure
- che sono gestite dalla Confederazione.

Presentazione delle richieste

Le richieste di contributi a premi di assicurazione per gli anni 2020 e 2021 devono essere presentate tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2019 mediante l'apposita piattaforma elettronica dell'UFC: [piattaforma per i contributi di sostegno UFC](#).

Per l'inoltro delle richieste è disponibile una guida pratica.

Esame delle richieste e decisione

Dopo l'esame delle richieste, l'Ufficio federale della cultura decide in merito all'erogazione dei contributi sulla base dell'articolo 7 del regime di promozione (RS 442.121.1). L'UFC comunica la propria decisione alle istituzioni richiedenti entro la fine di dicembre 2019. Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Versamento dei contributi a premi di assicurazione

Di regola l'UFC versa i contributi a premi di assicurazione in seguito al controllo e all'autorizzazione della relazione finale e del computo definitivo.

Basi giuridiche

- Art. 10 della Legge federale concernente la promozione della cultura (RS 442.1)
- Ordinanza sulla promozione della cultura (RS 442.11)
- Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS 442.121.1)
- Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1)

Informazioni

Ufficio federale della cultura, sezione Musei e collezioni, Marco Eichenberger, tel. 058 464 72 28, msn@bak.admin.ch.